

### IL c.d. "PATTO di QUOTA LITE"

1°)- Il patto di quota lite, secondo lo schema e l'interpretazione classica, si deve intendere come quello diretto ad ottenere, a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale, una percentuale del bene in contestazione, ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

Tale patto era espressamente vietato dal Codice deontologico forense e dichiarato nullo dagli artt.1261, 1° comma, e 2233, ultimo comma, del codice civile. Ed Infatti:

- a)- l'art.45 del Codice deontologico forense, nella formulazione antecedente alla modifica approvata in data 16 Dicembre 2006, sotto la rubrica "Divieto di patto di quota lite" espressamente vietava l'accordo diretto ad ottenere, quale corrispettivo della prestazione professionale dell'avvocato, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
  - b)- il 1° comma dell'art.1261 C.C. vieta agli avvocati ed ai patrocinanti, di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sottopena di nullità e dei danni, neppure per interposta persona.
  - c)- Il 3° comma dell'art.2233 C.C., prima della recente modificazione, vietava agli avvocati, sotto pena di nullità, la stipula con i loro clienti di parti relativi ai beni che formano oggetto delle "controversie affidate al loro patrocinio", e quindi non solo per i diritti in contestazione davanti l'autorità giudiziaria.
- 2°)- Il legislatore, al dichiarato scopo di liberalizzare le modalità di determinazione dei compensi per le attività

libero-professionali, ha innovato la materia con la legge 4/8/2006 n.248, che ha convertito il D.L. 4/7/2006 n.223, all'art.2, alla rubrica "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali", apportando profonde modifiche, abrogando alla lettera a), l'obbligatorietà, in varie disposizioni legislative e regolamentari, di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

E' stato poi sostituito il terzo comma dell'art.2233 C.C. con il seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi fra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3°)- La precisa e specifica norma legislativa ha, in tal modo, modificato ed abrogato le norme deontologiche sull'argomento previste dal nostro Codice Deontologico.

Sul rapporto fra la norma legislativa e la norma deontologica si deve preliminarmente precisare, come ha fatto il Consiglio Nazionale Forense nelle sue osservazioni 4/9/06 sulla interpretazione ed applicazione del D.L. 4/7/06, così come convertito con la L. 4/8/06 n.248:

le norme legislative e le norme deontologiche, le quali ultime sicuramente possono essere abrogate dalle norme di legge, hanno ambiti diversi e non sono sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria ha valore "erga omnes", mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti attività professionale forense, e possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto si riferiscono a valori etici particolari della categoria forense, il cui ambito di

applicazione può quindi essere più ampio di quello della norma ordinaria.

4°)- Fatta la necessaria premessa di cui sopra, valida per distinguere gli effetti civilistici dei patti con i clienti da quelli deontologici, occorre osservare che dal punto di vista civilistico il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta ed esso può avere effetti solo tra le parti. Diverso è il rapporto tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido), il suo comportamento può essere segnalato all'Ordine forense perchè ne controlli la correttezza deontologica, con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all'attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa, espone il C.N.F., nel senso di legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo del 3° comma dell'art. 2233 previgente del cod.civ.. L'abrogazione non si deve interpretare nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti relativi a beni che formano oggetto della controversia.

Pertanto, si deve considerare che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art.1261, che fa divieto agli avvocati (tra gli altri soggetti), di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

I patti con cui si cedono diritti del cliente

all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare - civilisticamente - la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso, afferma il C.N.F., il quale, nelle sue osservazioni sulla materia distingue:

- "1°)- Il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell'art.2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve considerarsi ora civilisticamente legittimo, giusta la previsione del comma 1, lett.a) dell'art.2 della legge di conversione;
- 2°)- Il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica, cioè consistente nel riconoscimento all'avvocato di una parte dei beni che formano oggetto della lite, secondo il divieto di cui al 3° comma dell'art.2233 cod.civ., abrogato e sostituito dal c.d. decreto Bersani, deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art.1418 c.c. (nullità per contrasto a norme imperative) nella misura in cui il suo assetto ripropone la previsione dell'art.1261, è ciò quando esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso".

Sul piano deontologico, osserva il C.N.F.:

- per effetto di quanto si è detto la norma dell'art.45 del codice deontologico forense è stata modificata, -ex art.2, comma 3, legge cit.- limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in

percentuale rapportata al valore della lite;

- l'illiceità deontologica del patto di quota lite pertanto, sussiste ove esso concretizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.

Concludendo sul punto: l'art.2, lettera a), del c.d. decreto Bersani ha abrogato ogni disposizione relativa alla obbligatorietà di tariffe minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il C.N.F. si è trovato, dunque, di fronte alle necessità di ottemperare alle prescrizioni di cui al decreto Bersani, convertito nella legge n.248/06, e di salvaguardare, per contro, i valori deontologici insiti nella previsione di un minimo tariffario consono ed adeguato all'attività svolta (anche in relazione alla previsione dell'art.36 della Costituzione), evitando che il c.d. "patto di quota lite" potesse concretare una cessione del diritto controverso, trasformando l'avvocato in una vera e propria parte nel processo, con diretto interesse all'esito del medesimo e con pericolo di conseguente violazione dei doveri di fedeltà (art.7 del Codice), di indipendenza (art.10, e più in generale dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza più volte richiamati (artt.5 e 6).

Pertanto, il C.N.F. con sua delibera 14 Dicembre 2006, ha modificato sostanzialmente l'art.45 del Codice deontologico in allora vigente, adeguandosi alle previsioni del decreto Bersani ed eliminando la rubrica "Divieto di patto di quota lite" e così riformulandone il testo:

"Art.45 - ACCORDI sulla DEFINIZIONE dei COMPENSI -

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi

perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".

Osserviamo che il concetto di "parametrazione" dei compensi al raggiungimento dello scopo non significa altro che la misura dei compensi deve essere rapportata e misurata in relazione al raggiungimento dello scopo.

La norma dell'art.1261 c.c., poi, relativa come si è detto sopra al divieto di cessione dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercita le funzioni l'avvocato, è pienamente valida e non si può considerare implicitamente abrogata dalla nuova normativa del decreto Bersani, ex art.15 delle c.d. preleggi: infatti, il detto decreto ha sostituito esplicitamente il testo del 3° comma dell'art.2233 c.c., senza nulla dire sul testo dell'art.1261, che non è da considerarsi incompatibile con le nuove disposizioni, che, peraltro, non regolano l'intera materia in oggetto.

===0o0===

Riteniamo che il nuovo testo dell'art.45 del Codice Deontologico Forense abbia adeguatamente regolamentato la materia, rispettando le prescrizioni del c.d. rdecreto Bersani e tutelando i doveri di comportamento dell'avvocato, che sopra abbiamo ricordato.

In conclusione, nell'ambito dell'attività giudiziale nella "class Action", i patti relativi alla determinazione dei compensi sono validi ed efficaci, nel rapporto fra l'avvocato ed il cliente, qualora rispondano alle seguenti prescrizioni.

- Siano stipulati per iscritto (3° comma art.2233 c.c.).
- Prevedano compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi e non costituiscano una cessione, neppure per

interposta persona, dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'Autorità Giudiziaria (art.1261 c.c., richiamato espressamente dall'art.45 del Codice Forense).

- Siano, comunque, proporzionali all'attività svolta (art.45 del Codice Deontologico)

Gli accordi di cui sopra, ripetesi, hanno solo valore fra le parti e non possono, è ovvio, essere opposti alle controparti nell'ambito di un giudizio, nel quale il Giudice dovrà pur sempre liquidare le competenze a carico della parte soccombente secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti.

Torino, 15 Aprile 2008.

Avv.Domenico Sorrentino

Intervento al Convegno sull'Azione collettiva risarcitoria dei consumatori (Class Action) del 15 Aprile 2008, organizzato dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle di Aosta in Torino, Palazzo di Giustizia.